



# **COMUNE BOVEZZO**

*Provincia di Brescia*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO  
DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO CIVICO DA PARTE DI  
SINGOLI CITTADINI E PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI  
VOLONTARI**

Approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 17 luglio 2019

## INDICE

	Pagina
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 – Volontario	3
Art. 3 – Prestazione	3
Art. 4 – Registro dei volontari	3
Art. 5 - Bando	3
Art. 6 - Requisiti	4
Art. 7 – Copertura assicurativa	4
Art. 8 – Rimborso spese	4
Art. 9 – Protezione dei dati personali	5
Art. 10 – Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità	5

## **Art. 1 - OGGETTO**

1. Questo regolamento disciplina l'attività dei singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale di questo ente

## **Art. 2 - VOLONTARIO**

1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

## **Art. 3 - PRESTAZIONE**

1. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. È una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.

2. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

## **Art. 4 – REGISTRO DEI VOLONTARI**

1. È istituito il Registro dei volontari (All. 1 al presente regolamento).

2. Sono iscritti nel Registro gli individui che, intendendo collaborare con l'ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.

3. Il volontario in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.

L'attività del volontario viene verificata annualmente e qualora risulti inattiva viene effettuata la cancellazione dal Registro.

4. Il Registro è tenuto dall'Ufficio Segreteria ed è pubblico.

## **Art. 5 - BANDO**

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo ente, l'Ufficio Segreteria pubblica sul sito web del Comune di Bovezzo il "Bando per

l'iscrizione nel registro dei volontari" nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti. Il bando, o un estratto del bando, è pubblicato e divulgato tramite gli strumenti di comunicazione istituzionale del Comune di Bovezzo.

2. Il Bando è aperto e non ha scadenza.

3. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro quindici giorni dalla presentazione da una Commissione composta da tre funzionari dell'ente.

4. La Commissione accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo, la Commissione comunica al candidato il diniego dell'iscrizione.

## **Art. 6 - REQUISITI**

1. Il singolo individuo che intende collaborare, quale volontario, con questo ente:

- deve essere maggiorenne;
- non deve aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
- non deve avere limitazioni fisiche rispetto alle attività da svolgere;
- deve avere residenza nel Comune di Bovezzo oppure dimostrare un interesse particolare nel sociale che lo leghi al Comune;
- deve specificare le proprie competenze professionali nel modulo del Registro dei volontari.

2. Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di chiedere ulteriori specifici requisiti.

## **Art. 7 – COPERTURA ASSICURATIVA**

1. L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro e impiegati in attività.

2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni derivanti dall'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento di tale attività.

3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato l'assicurazione è estesa anche all'impiego di veicoli di proprietà dell'ente o nelle sue disponibilità.

## **Art. 8 – RIMBORSI SPESE**

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.

2. È vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.

3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata.

4. Le spese sostenute dal volontario, per i trasferimenti ed i pasti, possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, per un massimo di dieci euro giornalieri ed entro un limite di centocinquanta euro mensili.

## **ART. 9 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. I dati personali dei volontari sono trattati dal Comune di Bovezzo nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

2. Qualora, per lo svolgimento di attività a favore dell'ente, il volontario sia tenuto a trattare dati per conto del Comune, egli opera quale Responsabile del trattamento e si attiene alle seguenti istruzioni impartite dal titolare de trattamento dei dati personali.

## **Art. 10 – ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICITA'**

1. Questo Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.

2. Il Regolamento è pubblicato sul sito web dell'ente a tempo indeterminato.